

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI

PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.

M.I “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI

FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO

ATTUATIVO” – MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA.

C.I.G. B1CBE99369

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel

Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA

03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia nato a

Siderno (RC), il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore MARINER UNO S.R.L. con sede legale nel Comune di MILANO

(MI) in CORSO DI PORTA ROMANA, 54, CF 05433160966 / P.IVA 05433160966,

nella persona della Dott.ssa Fabrizia Taiana, nata a MILANO (MI) il 28/05/1957 C.F.

TNAFRZ57E68F205N, in qualità di legale rappresentante.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R.

n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili

e integrati;

- definito la Residenza Assistita come misura finalizzata a fornire una risposta

assistenziale a persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, in

assenza di una rete di sostegno o con criticità temporanee o persistenti della normale

rete di supporto familiare;

- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la

	fruizione alla misura;	
	- stabilito che la ASST di residenza delle persone effettua:	
	- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali	
	incompatibilità alla misura;	
	- la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei	
	requisiti di accesso alla misura e l'elaborazione del Progetto individuale;	
	- l'assegnazione del voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle	
	disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;	
	- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali	
	rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.	
	Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XI/4773 del 26.05.2021 ha:	
	- incluso tra le unità di offerta di erogazione della Misura Residenzialità Assistita	
	anche la Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) istituita con D.G.R.	
	XI/7776/2018.	
	Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XII/1827 del 31/01/2024	
	ha:	
	- confermato la prosecuzione della Residenzialità assistita per l'anno 2024;	
	- rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e	
	del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei	
	servizi resi, sia dell'equilibrio economico.	
	Premesso altresì che la stipula del contratto è subordinata al rispetto delle norme in	
	materia di tracciabilità dei flussi finanziari;	
	Premesso inoltre che il soggetto gestore:	
	per la struttura	
	- MRA - RESIDENZA VILLA MOLINA - MINI ALLOGGI PROTETTI con sede	

operativa in VIA BRUNICO N. 31 - VARESE, - CUDES 322054481

è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la

disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita secondo le modalità

previste, mettendo a disposizione:

- per la struttura 322054481 n. 22 posti letto

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.

R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale,

a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino

beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'

erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita" ed in

particolare interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano

condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di

protezione sociosanitaria.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'

intero territorio regionale.

Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/2018

e s.m.i., si impegna a garantire l'accoglienza della persona e l'erogazione delle

prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI, in accordo con la

persona interessata.

In particolare, si impegna a:

	a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti, ivi compresa la capienza massima strutturale consentita per la misura oggetto del presente contratto;	
	b. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);	
	c. erogare le prestazioni previste dalla misura;	
	d. approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni della D.G.R. n. X/7769/2018;	
	e. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;	
	f. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS/ASST, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;	
	g. trasmettere alla ATS competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;	
	h. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;	
	i. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 e l'ASST inviante degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;	
	j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;	
	k. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;	
	l. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.	

Articolo 3. Compiti della ATS

L'ATS si impegna a definire i budget, anche per aree territoriali (Distretti/ASST),

destinati all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto, al fine di

programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura,

tenendo conto dell'andamento della domanda, del consumo di risorse nei diversi

ambiti territoriali nel corso dell'anno, assicurando, se necessario, azioni di riequilibrio.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto

delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei

dati.

L'ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento delle

stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto

adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla

presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini

residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n.

X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge ad anziani fragili, provenienti prioritariamente dal proprio

domicilio, di età di norma pari o superiore ai 65aa, anche con patologie croniche

stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza

di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di

supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo

familiare e/o socializzante.

Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS, a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, provvede al pagamento

degli interventi al soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla

D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base

del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla

struttura alla persona. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il

31/12 dell'anno di riferimento del presente contratto.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le

rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle

prestazioni non correttamente rendicontate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del

rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire,

insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla

data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto

previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e

relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non

remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può

essere risolto, previa formale diffida.

Articolo 7. Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)

ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni

responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 10. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

